



& Diritto Avanzato

Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiesta copie conformi

**Rilascio di copie gratuite di atti processuali e supporti audiovisivi
in favore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato**

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

In tema di rilascio di copie gratuite di atti processuali e supporti audiovisivi in favore della parte ammessa al [patrocinio a carico dello Stato](#) nel processo penale, la parte ammessa gode di un particolare regime di gratuità previsto dall'art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, purché sia osservato il disposto dell'art. 116 c.p.p. in base al quale per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att., c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente); in questi casi, "il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa".

*Nel **processo civile**, per contro, le copie non sono gratuite in quanto trova applicazione l'**articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002**, con l'effetto che i diritti di copia sono **prenotati a debito** per l'eventuale recupero. Inoltre, analogamente a quanto statuito per il rilascio di copie nei procedimenti esenti dal pagamento di ogni imposta, tassa o spesa, la parte deve **specificare i motivi** della richiesta di copia in quanto l'esenzione si riferisce "solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli, e cc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore".*

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 2/2020 (provvedimento 21 agosto 2019)